




CIRCOLARE INFORMATIVA N. 17 / 2009

LA SETTIMANA IN BREVE

INDICE

	
IVA.....	3
Iva e shopping virtuale: un vademecum per i venditori on line	3
Frullati di frutta: Iva al 10%	3
Iva del 10% per alimento masticabile a base di frutta	3
Iva al 20% per l'acqua edulcorata e aromatizzata	3
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE.....	4
È nullo l'accertamento del Fisco se il Pvc è incompleto	4
VARIE.....	4
Valanga di emendamenti alla Finanziaria 2010	4
Moratoria del debito delle Pmi, nuovi chiarimenti dell'Abi	4
Novità sulle dichiarazioni INTRA per il 2010	4
Convenzione Italia-Francia, zero bollo per il modello "5000-IT"	5
Con la minima anomalia scatta l'obbligo di segnalazione per il bancario	5
LA SOSPENSIONE DEI DEBITI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	6
SPECIALE QUESITI: AMMINISTRATORI E CAUSE DI INCOMPATIBILITA'	8
Più cariche nella Srl	8
L'Amministratore Unico non può essere dipendente	8
Deduzione costo lavoro dipendente srl Unipersonale.....	9
INDICI ISTAT.....	10
TASSI DI CAMBIO VALUTE AL 30.10.2009.....	10
PREZZI DEI CARBURANTI.....	11
RISORSE WEB UTILI SEGNALATE	11

IVA

Iva e shopping virtuale: un vademecum per i venditori on line

Commercio elettronico e acquisti reali da *store* virtuali: per i venditori on line tutti i passi da seguire per mettersi a posto col Fisco, anche nel caso in cui il cliente rispedisca al mittente la merce comprata in rete. La vendita on line di beni da consegnare tramite spedizioniere s'inquadra ai fini Iva nel concetto di commercio elettronico indiretto ed è assimilabile alla vendita per corrispondenza, per cui è escluso per i venditori l'obbligo di certificazione fiscale, ferma restando la registrazione dei corrispettivi. Inoltre, in caso di restituzione della merce, la procedura seguita deve garantire la tracciabilità dell'operazione. E' quanto chiarisce l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 274/E del 5 novembre, che detta il passo degli adempimenti cui sono tenuti i titolari di negozi virtuali, prendendo le mosse dalla richiesta di una società leader nell'abbigliamento, intenta ad aprire il suo punto vendita virtuale.

In particolare la procedura di restituzione della merce prevista per le vendite certificate con scontrino fiscale si può applicare anche nell'ipotesi in cui si emetta un documento non fiscale, purché si riescano a individuare gli elementi necessari a collegare il bene reso all'acquisto effettuato. A questo proposito, i venditori on line sono tenuti a conservare la documentazione da cui risultino le generalità dell'acquirente, il prezzo rimborsato, il codice dell'articolo acquistato e quello di reso. Inoltre, è necessario che dalle scritture ausiliarie di magazzino si possa verificare la movimentazione fisica del bene restituito.

Frullati di frutta: Iva al 10%

un frullato di frutta ottenuto solo con pura frutta al naturale rientra tra le sostanze classificate al codice NC 2008 92 corrisponde alla voce 2006 della Tariffa Doganale in vigore al 31.12.87, riconducibile alla Tabella A, parte III, n. 74 allegata al DPR n. 633 del 1972".

In considerazione della suddetta classificazione doganale, l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 272 del 5 novembre ritiene che alla cessione del prodotto sopra indicato si renda applicabile l'aliquota IVA del 10 per cento.

Iva del 10% per alimento masticabile a base di frutta

Un prodotto alimentare liquido o solido costituito da una preparazione a base di succhi o parti di frutta e di altri vegetali entro certi valori, zucchero e sostanze addensanti, rientra alla voce 2008 "frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate o comprese altrove" della Tariffa Doganale attualmente in vigore, e quindi riconducibile alla Tabella A parte III°, punto n.74 allegata al D.P.R. n. 633 del 1972".

In considerazione della suddetta classificazione doganale, l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 270 del 4 novembre ritiene che alla cessione del prodotto si renda applicabile l'aliquota IVA del 10 per cento.

Iva al 20% per l'acqua edulcorata e aromatizzata

Una bevanda non alcolica a base di acqua aromatizzata ed edulcorata non è assimilabile ai componenti alimentari utilizzati per il mantenimento della salute e del benessere generale va ricompresa alla voce 22 02 05 della Tariffa Doganale in vigore al 31.12.87, non riconducibile ad alcun punto della Tabella A, parte II e III del DPR n. 633 del 1972".

In considerazione della suddetta classificazione doganale con la risoluzione n. 269 del 4 novembre l'Agenzia delle Entrate ritiene che alla cessione del prodotto sopra indicato si renda applicabile l'aliquota IVA del 20 per cento.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

È nullo l'accertamento del Fisco se il Pvc è incompleto

la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23176, depositata il 2 novembre, ha stabilito che l'incompletezza del Processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza annulla l'accertamento dell'Amministrazione Finanziaria. Secondo la suprema corte infatti il giudice non può sopperire d'ufficio alle carenze istruttorie delle parti.

VARIE

Valanga di emendamenti alla Finanziaria 2010

Sono 550 gli emendamenti al testo del disegno di Legge finanziaria per il 2010 presentati il 5 novembre al Senato, tra i quali si evidenziano :

- Δ proroga dello Scudo fiscale al 30 giugno 2010, limitatamente alle operazioni scaturenti dalla vendita o dalla cessione di beni immobili o partecipazioni azionarie;
- Δ prolungamento dell'agevolazione "Tremonti-ter" fino alla fine del 2011, ampliata anche agli immobili strumentali per natura. Tra le altre proposte, si segnalano:
 - Δsgravi su imposte dirette, indirette e tributi locali alle Pmi localizzate in zone franche che sorgono nelle Regioni meridionali, vincolati all'aumento occupazionale;
 - Δdetraibilità delle spese sostenute per le lezioni individuali di sostegno, purché documentate.

Moratoria del debito delle Pmi, nuovi chiarimenti dell'Abi

L'Associazione bancaria italiana fornisce ulteriori precisazioni sulle modalità attuative dell'Avviso comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio, dello stesso con la circolare del 23 ottobre, che sintetizza e sostituisce le Faq precedentemente pubblicate sul suo sito. In particolare, l'Abi chiarisce che:

- il modulo di domanda per l'adesione alla moratoria raccomandato dall'Abi è obbligatorio nei suoi contenuti sostanziali per tutte le banche;
- la banca può chiedere informazioni integrative per la verifica della continuità aziendale solo previa verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dall'Avviso comune;
- l'accoglimento della richiesta di moratoria è neutrale. Non modifica, cioè, il giudizio della qualità creditizia del debitore.

Novità sulle dichiarazioni INTRA per il 2010

l'Agenzia delle Dogane comunica l'imminente pubblicazione delle norme di recepimento della direttiva n.2006/112/Ce, che ridisciplina le regole sugli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie. In particolare:

- estendono l'obbligo della presentazione degli elenchi INTRA anche alle prestazioni di servizio effettuate in ambito comunitario;
- rendono obbligatoria la presentazione per via esclusivamente telematica delle dichiarazioni INTRA beni e/o servizi riferite a periodi decorrenti dal 2010
- eliminano la cadenza di presentazione annuale;
- prevedono nuove soglie per determinare la periodicità di presentazione mensile/trimestrale;
- introducono nuove modalità per il cambio di periodicità.

Le modifiche introdotte dalla direttiva **non** riguardano gli elenchi con periodo di riferimento 2009.

Convenzione Italia-Francia, zero bollo per il modello "5000-IT"

Per il "5000-IT" il bollo sta a zero. Il modello, predisposto dal Fisco transalpino sulla base della Convenzione contro la doppia imposizione Italia-Francia in materia di imposta sul reddito e sul patrimonio, è esente dall'imposta perché non assolve a finalità extrafiscali, essendo utilizzato dai contribuenti per richiedere l'applicazione del regime convenzionale agevolato al posto di quello ordinario.

E' il chiarimento fornito dall'Agenzia, con la risoluzione n. 271/E del 5 novembre, a un contribuente che - possedendo azioni emesse da una società francese di cui fa parte la ditta per cui lavora - ha necessità di presentare all'ufficio delle Entrate il modello bilingue.

La risoluzione chiarisce infine l'esatto ammontare dei tributi speciali, cioè i diritti dovuti all'ufficio per gli adempimenti richiesti.

Con la minima anomalia scatta l'obbligo di segnalazione per il bancario

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 23017, depositata il 30 ottobre scorso ha stabilito che il personale bancario ha l'obbligo di segnalare ogni operazione che possa far ritenere che l'oggetto della stessa provenga da reati attinenti al riciclaggio. Ai sensi dell'art.3, D.L. n.143/91, infatti, è sufficiente anche *"un solo sospetto o la presenza di una minima anomalia"* per far scattare l'obbligo di segnalazione da parte del personale bancario alla direzione della banca la quale provvederà, qualora lo ritenga opportuno, a comunicare l'anomalia rilevata al questore. La Corte ha condannato un bancario, in solido con la banca, alla sanzione pecuniaria per omessa segnalazione di operazioni di versamento di rilevanti somme di denaro, in modo frazionato e parzialmente in contanti, versamenti effettuati anche da parte di soggetti non titolari di conto corrente presso quella banca. Per la Cassazione costituiscono indici di anomalia, una pluralità di operazioni, ciascuna delle quali eventualmente inferiore al limite tollerato dal Legislatore, non giustificata dalla natura dell'attività economica svolta dalla persona e la non rilevante capacità economica. Non rilevano, invece, la conoscenza personale del soggetto da parte del responsabile dell'istituto di credito e la provenienza del denaro utilizzato (come nel caso di specie).

LA SOSPENSIONE DEI DEBITI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

L'accordo raggiunto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'ABI e dalle Associazioni dei rappresentanti delle imprese lo scorso 3 agosto 2009, siglato in attuazione dell'art.5 co.3-*quater*, del D.L. n.78/09 (*c.d. decreto anticrisi*), consente alle piccole e medie imprese di richiedere alle banche ed agli intermediari interessati, comprese le società di *leasing*, aderenti alla convenzione quanto indicato nel prospetto che segue:

la sospensione per 12 mesi	⇒	del pagamento della quota capitale della rata dei mutui;
la sospensione per 12 mesi	⇒	del pagamento della quota capitale implicita dei canoni di <i>leasing</i> immobiliare;
la sospensione per 6 mesi	⇒	del pagamento della quota capitale implicita dei canoni di <i>leasing</i> mobiliare;
l'allungamento a 270 giorni	⇒	Delle scadenze del credito a breve termine (minore di 18 mesi), con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi ed esigibili;
un apposito finanziamento	⇒	finalizzato a supportare il rafforzamento patrimoniale delle imprese, per importo pari ad un multiplo dell'aumento di capitale versato dai soci.

Le domande possono essere presentate dalle imprese entro il 30 giugno 2010.

Per accedere alla moratoria le piccole e medie imprese interessate alle misure previste nell'Avviso comune del 3 agosto 2009 devono:

- impiegare un numero di dipendenti a tempo indeterminato o determinato non superiore a 250 unità;
- fatturare annualmente meno di 50.000,00 di euro
- in alternativa avere un totale di attivo di bilancio inferiore a 43.00,00 di euro.

Attenzione

Si precisa:

- i requisiti indicati sono riferiti alla singola azienda;
- le PMI richiedenti devono essere residenti in Italia;
- deve essere provata la continuità e le prospettive economiche dell'azienda.

L'impresa deve, inoltre, dichiarare di non usufruire sulle posizioni per le quali si chiedono i benefici dell'Avviso comune, di agevolazioni pubbliche nella forma del contributo in conto interessi o in conto capitale.

La sospensione delle quote capitale per mutui e *leasing*

Possono beneficiare della sospensione:

- i mutui di durata superiore a 18 mesi e un giorno stipulati prima del 3 agosto 2009;
- i *leasing* finanziari (non quelli operativi) immobiliari e mobiliari stipulati prima del 3 agosto 2009.

L'impresa dovrà dichiarare di non avere rate scadute da non più di 180 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Durante la sospensione, l'impresa pagherà rate di soli interessi, al tasso contrattualmente pattuito e al termine, l'impresa rimborserà le quote capitali interessate dalla sospensione.

Le banche e gli intermediari sono tenuti a fornire risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza. L'accettazione della domanda non può essere subordinata alla richiesta di ulteriori garanzie aggiuntive da parte degli istituti.

Le imprese devono autocertificare di avere adeguate prospettive economiche e di continuità aziendale requisito questo che il più delle volte si tramuta nella richiesta da parte degli intermediari di una documentazione aggiuntiva rispetto alla semplice compilazione della istanza.

SPECIALE QUESITI: AMMINISTRATORI E CAUSE DI INCOMPATIBILITA'**Il socio presidente può essere dipendente**

Un socio e presidente del consiglio di amministrazione di una Srl può essere contemporaneamente assunto dalla stessa quale lavoratore dipendente impiegato?

La compatibilità delle posizioni di cui al quesito va valutata caso per caso. La giurisprudenza è concorde nell'ammettere la cumulabilità in uno stesso soggetto della qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società di capitali, sia pure con l'incarico di presidente o amministratore delegato, e di lavoratore subordinato della stessa società a condizione che sia dimostrato l'effettivo assoggettamento dell'amministratore dipendente a un reale potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte del consiglio di amministrazione dell'ente preteso datore di lavoro, in modo che non esista alcuna confusione o immedesimazione tra la persona del lavoratore e l'organo deliberativo dell'ente.

La compatibilità della qualità di socio amministratore presidente del consiglio di amministrazione di una società di capitali con quella di lavoratore dipendente della stessa società deve essere verificata accertando in concreto la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione gerarchica e, in particolare, lo svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita (Corte d' Appello di Venezia, 16 gennaio 2004).

Più cariche nella Srl

Sono socio, lavoratore dipendente e amministratore delegato di una Srl che svolge attività commerciale. Sono regolarmente iscritto al fondo pensione Inps come lavoratore dipendente e alla gestione separata (cosiddetto contributo del 10%) per i compensi percepiti in qualità di amministratore. L'istituto previdenziale sostiene che a norma della legge 662/96, articolo 1, in quanto socio lavoratore di una Srl commerciale dovrei iscrivermi alla "gestione commercianti" (oltre a quella del 10%) e cessare la posizione di lavoratore dipendente con interruzione del rapporto di lavoro subordinato.

Fermo restando l'obbligo di pagare in ogni caso il 10% sui compensi percepiti in qualità di amministratore delegato alla gestione separata Inps, l'attività svolta dal socio nella società può essere espletata come tale con obbligo di iscrizione alla gestione commercianti qualora vi sia partecipazione personale al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza e vi sia piena responsabilità e assunzione di tutti rischi di gestione entro i limiti relativi alla quota di partecipazione. In questo caso può essere cessata la posizione di lavoro dipendente e aperta quella di socio di Srl che svolge attività commerciale.

L'Amministratore Unico non può essere dipendente

Con la sentenza 24188, depositata il 13 novembre 2006, la Cassazione ha sancito che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 60 e 95 del Tuir, è esclusa la deducibilità dal reddito d'impresa delle spese sostenute da una società di capitali a titolo di compenso per il lavoro subordinato prestato dall'amministratore unico della società stessa, attesa l'equiparazione, sotto il profilo giuridico, tra l'attività gestoria svolta dall'amministratore unico di società e quella svolta dall'imprenditore. È, conseguentemente, da escludere anche la deducibilità delle somme erogate allo stesso amministratore unico non a titolo di compenso per lavoro subordinato ma come erogazioni co.co.co?

La giurisprudenza è costante nel ritenere che il ruolo di amministratore unico non sia compatibile

con il ruolo di lavoratore dipendente, in quanto il primo rappresenta il datore di lavoro e il secondo il lavoratore. Pertanto, nel caso di specie, i giudici hanno disconosciuto il ruolo di lavoratore subordinato, riconoscendo, implicitamente, quello di amministratore. Ne consegue la deducibilità del costo relativo all'emolumento dell'amministratore purché esso sia stabilito all'atto della nomina ed effettivamente sostenuto.

Deduzione costo lavoro dipendente srl Unipersonale

Una società a responsabilità limitata unipersonale composta da un unico socio avente anche la carica di amministratore unico ed occupante alle proprie dipendenze dei lavoratori, assume il coniuge dello stesso. Si chiede se in tal caso è operativa la disposizione di cui all'art. 60 del T.u.i.r. che prevede l'indeducibilità a titolo di compenso del lavoro prestato dal coniuge.

Per la Cassazione, l'attività gestoria svolta dall'amministratore unico ha carattere sostanzialmente imprenditoriale e viene equiparata sotto il profilo giuridico all'attività di gestione dell'imprenditore (Sentenze n. 6819 del 14/05/2000; n. 24188 del 13/11/2006 ed anche la Circolare INPS n. 179 del 08/08/1989).

La Corte ha ritenuto di non ammettere in deduzione la spesa sostenuta a titolo di compenso per il lavoro prestato e per l'opera svolta dall'amministratore unico di una società di capitali, in quanto non ricorre l'effettivo assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare di altri, che si configura come requisito tipico della subordinazione. Per l'equiparazione contenuta nell'art. 60 Tuir, si ritiene che anche i compensi in favore del coniuge, pur regolarmente assunto, siano da considerare indeducibili anche nel caso di una società di capitali. Nel caso in esame, l'assimilazione dell'amministratore ad un imprenditore individuale è sostenibile proprio in virtù del fatto che egli è anche l'unico socio.

Il contratto di mandato stipulato dall'Amministratore Unico

Socio Amministratore Unico/legale rappresentante di S.r.l. può sottoscrivere contratto di mandato quale agente-rappresentante con la stessa S.r.l. o sussistono cause di incompatibilità?

Non sussistono incompatibilità all'iscrizione nel ruolo degli agenti da parte di un soggetto socio ed Amministratore Unico di una Srl. Tuttavia si ritiene che, nell'ipotesi di una società non unipersonale, la sottoscrizione di un contratto di agenzia da parte di un soggetto che riveste contemporaneamente il ruolo di preponente e di agente presenti in primo luogo sussiste una problematica di potenziale conflitto di interessi tra quelli della società preponente e quelli dell'agente.

Si tenga presente che ai sensi dell'art. 2475 ter del Codice Civile i contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo. In secondo luogo, si potrebbe configurare un'ipotesi di contratto con se stesso anche questo annullabile a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificatamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità del conflitto di interessi.

Per evitare le due suddette problematiche, si consiglia di fare preliminarmente deliberare l'assemblea dei soci precisando nel verbale l'utilità della sottoscrizione del contratto di agenzia per il perseguimento dell'oggetto sociale (ad esempio per l'incremento del fatturato) e le principali condizioni del contratto (provvigioni ed obblighi dell'agente) ed autorizzando espressamente il legale rappresentante (o, meglio, un procuratore nominato a tal fine) a sottoscrivere il contratto per conto della società preponente.

INDICI ISTAT

Indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (Foi) al netto dei tabacchi
- *Indice Generale*

Indice di **Settembre** 2009 pubblicato il 15.10.2009 + 0,1%

La variazione rispetto al mese precedente è del - 0,3%

La variazione rispetto allo stesso mese di due anni fa è del + 3,8%

Per calcolare le rivalutazioni di locazioni, seguire l'**esempio**:

- Locazione di euro 1.000 mensile

- Indice 2,2%

- tasso da applicare 75% dell'indice ossia75% x 2,2% = 1,65%

-Aumento canone di locazione euro 1.000 x 1.65% = 16,50 euro

- canone aggiornato 1.016,50.

TASSI DI CAMBIO VALUTE AL 30.10.2009

Valuta	Paese	Codice	Importo	Descrizione
Dollaro USA	STATI UNITI	USD	1.48	Quantità di valuta per 1 Euro
Franco Svizzero	SVIZZERA	CHF	1.5123	Quantità di valuta per 1 Euro
Sterlina Bretagna	Gran REGNO UNITO	GBP	0.89375	Quantità di valuta per 1 Euro
Yen Giapponese	GIAPPONE	JPY	134.66	Quantità di valuta per 1 Euro
Renminbi(Yuan)	CINA	CNY	10.1047	Quantità di valuta per 1 Euro
Dollaro Canadese	CANADA	CAD	1.5952	Quantità di valuta per 1 Euro

Come calcolare in euro il cambio di un importo di 100 dollari:

100 dollari : 1,2118 = 82.1868 euro

Come calcolare in dollari il cambio di un importo di 100 euro:

100 euro x 1,2118 = 121,18 dollari

PREZZI DEI CARBURANTI

Tipo	Importo	Descrizione
Benzina senza piombo	1,293	Euro al litro
Gasolio auto	1,129	Euro al litro
Gpl auto	0,568	Euro al litro
Gasolio Riscaldamento	1,094	Euro al litro

RISORSE WEB UTILI SEGNALATE

Oggetto: Informazioni sulla fiscalità internazionale.

Soggetto: Agenzia delle Entrate– www.agenziaentrate.it

Url:

- <http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Documentazione/Fiscalita+internazionale/>

Oggetto: Modulistica per l'Inps

Soggetto: Inps – www.inps.it

Url:

- <http://www.inps.it/Modulistica/compila.asp>

Oggetto: Informazioni dalla Direzione regionale delle Sicilia

Soggetto: Agenzia delle Entrate– www.agenziaentrate.it

Url:

- <http://sicilia.agenziaentrate.it>